

COMUNE DI ISERA

provincia di Trento

REGOLAMENTO

**PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E
GIUDIZIARI**

Approvato con deliberazione consiliare n.58/2005 di data 23.12.2005

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento in attuazione del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Comune nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

ART. 2

INDIVIDUAZIONE DEI TIPI DI DATI E DI OPERAZIONI ESEGUIBILI

In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20 comma 2 e 21 comma 2 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 le tabelle che formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 35, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel D.Lgs. n.196/2003 (artt. 59, 60, 62-73, 86, 95, 98 e 112) e nel D.P.R. 445/2000.

I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal Comune sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del D.Lgs. n.196/2003).

Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22 comma 5 del D.Lgs. n.196/2003).

ART. 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle “fonti normative” delle schede si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.